

Decreto federale che stanZIA crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008–2011

del 2 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca (LR);

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2008–2011 è stanziato, secondo gli articoli 6 capoverso 3, 8 e 9 LR, un limite di spesa di 2943,4 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca e i seguenti progetti di ricerca:

- a. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- b. Accademie svizzere delle scienze;
- c. Dizionari nazionali;
- d. Dizionario storico della Svizzera;
- e. la rivista *Politisches Jahrbuch der Schweiz*;
- f. la Fondazione *Science et Cité e Technorama*.

Art. 2

¹ Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

² Entro il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

¹ Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 267 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

² I poli di ricerca nazionali della seconda serie sono proseguiti.

³ I poli di ricerca nazionali della prima serie sono portati a termine con un contributo federale globalmente ridotto del 50 per cento almeno rispetto alla seconda fase. Essi

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2007 1131

sono progressivamente sostituiti con l'avvio di una terza serie di poli di ricerca nazionali a partire dal 2010.

Art. 4

¹ Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (*overhead*) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 211 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

² Dal 2009, i contributi *overhead* alle scuole universitarie (università, PF, scuole universitarie professionali) e alle altre istituzioni di ricerca sussidiate sono attribuiti proporzionalmente ai sussidi di ricerca ottenuti dal Fondo nazionale svizzero a partire dal 2009.

³ Nell'ambito dell'introduzione dell'*overhead* negli anni 2009–2011, per il calcolo dei corrispondenti contributi per il periodo di sussidio 2009–2011 è applicato un importo forfettario del 20 per cento al massimo dei sussidi subordinati a progetti accordati dal Fondo nazionale nel settore della ricerca fondamentale.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 26 settembre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker